

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2022, n. 1746

D.C.R. 68/2021 “Piano regionale di gestione rifiuti urbani (PRGRU), comprensivo della sezione gestione fanghi di depurazione del servizio idrico integrato, e del Piano bonifiche aree inquinate” - Integrazione

L'Assessora all'Ambiente, Ciclo rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione Territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica e Politiche Abitative Anna Grazia Maraschio, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario G. Addati, confermata dal Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche Antonietta Riccio, riferisce quanto segue.

Premesso che con Deliberazione n. 68 del 14 dicembre 2021 (BURP n. 162 del 28 dicembre 2021) il Consiglio regionale ha approvato il “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, comprensivo della sezione gestione dei fanghi di depurazione del servizio idrico integrato, e della proposta di Piano delle bonifiche delle aree inquinate” (di seguito PRGRU) composto dai seguenti elaborati:

- A. PROPOSTA DI PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
 1. SEZIONE CONOSCITIVA: RIFIUTI URBANI E RIFIUTI DEL LORO TRATTAMENTO
 1. Inquadramento normativo
 2. Analisi dei flussi dei rifiuti urbani
 3. Analisi impiantistica
 4. Elaborati grafici
 2. SEZIONE PROGRAMMATICA: RIFIUTI URBANI E RIFIUTI DEL LORO TRATTAMENTO
 1. Scenario di Piano
 2. Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti
 3. Analisi dei costi dell'attività di recupero e smaltimento dei rifiuti
 4. Programma regionale per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica
 3. PROGRAMMA REGIONALE DI PREVENZIONE DEI RIFIUTI
 4. SEZIONE CONOSCITIVA E SEZIONE PROGRAMMATICA: FANGHI DI DEPURAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
 1. Fanghi di depurazione del servizio idrico integrato
 5. PIANO DI MONITORAGGIO
- B. PROPOSTA DI PIANO DELLE BONIFICHE DELLE AREE INQUINATE
- C. RAPPORTO AMBIENTALE COMPRESIVO DELLO STUDIO DI INCIDENZA E DELLA SINTESI NON TECNICA
 1. Rapporto ambientale
 2. Sintesi non tecnica del rapporto ambientale.

Il PRGRU si pone importanti obiettivi generali e specifici, tra cui rilevano:

- ✓ la riduzione della produzione di rifiuti urbani entro il 2025, a livello regionale e in ogni ambito di raccolta, del 20% in valore assoluto rispetto alla produzione del 2010;
- ✓ l'incremento della raccolta differenziata al 70% entro il 2025, a livello regionale e in ogni ambito di raccolta di raccolta differenziata;
- ✓ l'incremento del riciclaggio della frazione organica al 90% nel 2025 e al 95% nel 2030;
- ✓ la riduzione del conferimento massimo in discarica per i rifiuti urbani e del loro trattamento pari al 20% entro il 2025, oltre alla riduzione del 20% del carico ambientale espresso in CO2 equivalente (*carbon footprint*), e successivo raggiungimento del limite massimo del 10% di rifiuti urbani e del loro trattamento entro il 2035.

Premesso altresì che con DGR n. 2251 del 29 dicembre 2021, la Regione Puglia ha emanato il primo strumento attuativo del citato Piano, attestando la sussistenza di rigidità strutturale del mercato nei segmenti dello smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, nella filiera del recupero della frazione organica e nella valorizzazione energetica del CSS e individuando gli impianti di

chiusura del ciclo “minimi” e “intermedi” secondo le disposizioni richiamate nella deliberazione di ARERA 363/2021 e nel relativo allegato MTR-2, per il periodo regolatorio 2022/2025, con aggiornamento al 2023 per la verifica del permanere dei requisiti prescritti.

Dato atto che la D.C.R. n. 68 del 14/12/2021 di approvazione del *“Piano regionale di gestione rifiuti urbani (PRGRU), comprensivo della sezione gestione fanghi di depurazione del servizio idrico integrato, e del Piano bonifiche aree inquinate. (Deliberazione di Giunta regionale n. 1651 del 15/10/2021)”* prende atto *“che il PRGRU rappresenta uno strumento dinamico che comporta un costante aggiornamento dei dati costituenti il quadro conoscitivo di riferimento e delle evoluzioni normative e che, in quanto tale, potrà comportare la sua successiva implementazione a cura della preposta Autorità procedente - Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifiche, con successivi provvedimenti deliberati della Giunta regionale”*.

Visti:

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante *“Norme in materia ambientale”* ed in particolare l’art. 179 che stabilisce una gerarchia di criteri di priorità - *a) prevenzione, b) preparazione per il riutilizzo, c) riciclaggio, d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia, e) smaltimento* - nella gestione dei rifiuti che, in generale, costituisce la migliore opzione ambientale, fatta salva la possibilità di discostarsene, in via eccezionale, in relazione a singoli flussi di rifiuti, qualora ciò sia giustificato, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse;
- il Decreto legislativo e smi 13 gennaio 2003, n. 36 ed in particolare l’art. 5 *“Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica”* comma 4bis il quale prevede che *“A partire dal 2030 è vietato lo smaltimento in discarica di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, ad eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale conformemente all’articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I criteri per la individuazione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale, nonché un elenco anche non esaustivo dei medesimi, sono definiti dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto adottato ai sensi dell’articolo 16bis. Le Regioni conformano la propria pianificazione, predisposta ai sensi dell’articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di garantire il raggiungimento di tale obiettivo. Le Regioni modificano tempestivamente gli atti autorizzativi che consentono lo smaltimento in discarica dei rifiuti non ammessi, in modo tale da garantire che, al più tardi per il giorno 31 dicembre 2029, i medesimi siano adeguati ai sopra citati divieti di smaltimento”*.
- la Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali) e ss.mm.ii. di istituzione dell’ *“Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti”* (AGER) avente le funzioni declinate all’art. 9 c.7 tra i quali vi è: *“disciplina i flussi di rifiuti indifferenziati da avviare a smaltimento e dei rifiuti da avviare a recupero da FORSU e riciclaggio, secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza nel rispetto delle indicazioni del Piano regionale”* e *“subentra nei contratti stipulati dal Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia, aventi a oggetto la realizzazione e la gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti urbani.”*

Rilevato che il documento A.2.1. *“Scenario di piano”* del vigente PRGRU, al fine di ridurre il ricorso allo smaltimento in discarica registrato nel 2019 e massimizzare l’operazione di recupero, per la gestione del rifiuto indifferenziato residuale da raccolta differenziata prevede, nello scenario transitorio (scenario al 2022), l’efficientamento del processo di trattamento meccanico biologico (TMB) degli impianti esistenti, l’avvio dei rifiuti indifferenziati a TMB e il conseguente conferimento del sopravaglio (frazione secca) avente EER 191212 ad impianti di produzione del CSS ed il conferimento in discarica della sola frazione biostabilizzata di sottovaglio (EER 190501) presso le discariche pubbliche in concessione a servizio dei TMB e presso le discariche per rifiuti

speciali non pericolosi operanti in regime di libero mercato e aventi volumetrie residue disponibili.
Gli impianti di produzione del CSS in esercizio nel periodo transitorio risultano essere i seguenti:

Impianti	Impianto/Linea interna a TMB	Ubicazione		Potenzialità Trattamento (t/a)	Note
Progetto Gestione Bacino Bari Cinque srl	Linea interna a TMB	Conversano	BA	140.160 (365 g* 384 t/g)	Realizzato in concessione
Progetto ambiente Provincia di Lecce srl	Impianto	Cavallino	LE	165.000*	Realizzato in concessione
Progetto ambiente provincia di foggia s.r.l	Impianto	Manfredonia	FG	135.707	Realizzato in concessione
C.I.S.A. spa	Linea interna a TMB	Massafra (Console)	TA	24.450	Realizzato in concessione
Potenzialità TOTALE				465.317 (t/a)	

*per l'impianto Progetto Ambiente Provincia di Lecce Srl si considera la potenzialità di 165.000 t/a come da contratto di concessione (differentemente dall'autorizzazione che riporta una capacità di 225.000 t/anno).

Gli impianti privati e pubblici esistenti ed autorizzati alla valorizzazione del CSS, nel periodo transitorio, sono riportati in tabella:

Impianto	Ubicazione Provincia e Comune		Potenzialità (t/a)
ETA (Energie Tecnologie Ambiente S.r.l.)	FG	Manfredonia	147.000
Appia Energy S.r.l.	TA	Massafra	100.000
AMIU TA*	TA	Statte	-
TOTALE			247.000

*AMIU TA: Potenzialità considerata nulla in quanto l'impianto non risulta più in esercizio dal 2013

Le uniche discariche di titolarità pubbliche in esercizio al momento dell'approvazione del Piano risultavano essere Biwind srl, Manduriambiente spa e Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre surl: queste ultime due ad oggi hanno esaurito le volumetrie residue rilevate al 2021.

Le discariche per rifiuti speciali non pericolosi operanti in regime di libero mercato risultano essere:

SOGGETTO	COMUNE	PROVINCIA
DAISY SRL	Barletta	BAT
FORMICA AMBIENTE SRL	Brindisi	BR
SOCIETÀ COOPERATIVA NUOVA SAN MICHELE	Foggia	FG
DUPONT (ex BLEU srl)	Canosa di Puglia	BAT
ITALCAVE SPA	Taranto	TA

Rilevato altresì che, in riferimento all'attuazione del PRGRU, negli ultimi mesi sono state registrate notevoli criticità nella gestione della frazione secca prodotta dagli impianti pubblici TMB e del relativo CSS prodotto dagli impianti di Manfredonia, Cavallino, Massafra e Conversano. Nel mese di marzo 2022 si è resa altresì necessaria l'adozione di un provvedimento *extra ordinem ex art. 191 del d.lgs. 152/06* e smi per saturazione delle aree di stoccaggio per il CSS presso taluni impianti di produzione di CSS a causa del mancato funzionamento degli impianti di termovalorizzazione in esercizio nel territorio regionale.

Come innanzi evidenziato, il PRGRU prevede il conferimento del combustibile solido secondario (CSS), - prodotto negli impianti pubblici dalla lavorazione della frazione secca (FSC) in uscita dai TMB - presso gli impianti privati di termovalorizzazione di Massafra (APPIA ENERGY) e Manfredonia (ETA), come anche programmato dalla DGR 2251/2021 che individua questi come "impianti minimi" per la chiusura del ciclo dei rifiuti. La capacità nominale autorizzata complessivamente per questi due impianti coprirebbe il fabbisogno del conferimento del CSS prodotto dal sistema pubblico, tuttavia, a causa di interventi di manutenzione periodica e/o straordinaria ed alcuni problemi di esercizio, le capacità reali dei termovalorizzatori risultano inferiori allo stesso fabbisogno regionale causando pertanto frequenti interruzioni nella filiera della raccolta e gestione dei rifiuti indifferenziati.

Quantitativi di CSS e/o di FSC derivanti dalla filiera di monte non trovano agevolmente una destinazione alternativa sia per l'imprevedibilità delle interruzioni del normale esercizio degli impianti di termovalorizzazione e/o produzione di CSS - che non consente una tempestiva programmazione alternativa di conferimenti - che per le tempistiche richieste ordinariamente dalle procedure di caratterizzazione di base per la verifica dell'ammissibilità in discarica dei rifiuti ex d.lgs. 36/2003 e smi, ed infine per l'onerosità dei trasporti e dei conferimenti presso gli impianti extraregionali o regionali operanti in regime di libero mercato.

Si evidenzia altresì che mentre lo smaltimento del rifiuto avente EER 190501 è sottoposto alla disciplina degli "impianti minimi" di cui alla DGR n. 2251 del 29 dicembre 2021, lo stesso non vale per rifiuti aventi EER 191212 in uscita da impianti di trattamento meccanico biologico le cui caratteristiche intrinseche determinano frequentemente l'indisponibilità all'accettazione delle discariche private in esercizio nel territorio regionale (sia per scelte commerciali ed aziendali, che per caratteristiche tecniche di peso specifico ridotto ed ingente occupazione di volumi di discarica), a meno di ridotti quantitativi di FSC conferibili a prezzi molto elevati.

Preso atto che AGER ha più volte segnalato la necessità di individuare soluzioni emergenziali per la gestione dell'FSC e per scongiurare gravissime criticità nella gestione del servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio.

A titolo esemplificativo e non esustivo si citano infatti:

- la nota AGER del 26.07.2022 prot. n. 7967 con cui si chiedeva di valutare l'eventuale autorizzazione di ulteriori volumetrie immediatamente disponibili presso siti di smaltimento pubblici per il conferimento della FSC, al fine di garantire una continuità del servizio;
- il verbale dell'incontro svoltosi in data 21.09.2022 presso il Dipartimento Ambiente, paesaggio e Qualità urbana della Regione Puglia (trasmesso con nota prot. n. 8020 del 26.09.2022) alla presenza dei gestori degli impianti di produzione del CSS e di termovalorizzazione nel quale si riporta che *"Dopo ampia discussione circa le ragioni delle frequenti interruzioni del pubblico servizio di gestione dei rifiuti e degli obblighi contrattuali dei gestori degli impianti di produzione CSS presenti, il Direttore di AGER avv. Gianfranco Grandaliano chiede al Gestore Progetto Ambiente Provincia di Lecce di inviare, entro domani mattina, un programma che contenga indicazione puntuali dei flussi e degli impianti di destino del CSS da avviare a valorizzazione energetica ovvero la richiesta di autorizzazione allo smaltimento in discarica della FSC con indicazione del relativo sito di smaltimento, tanto in accordo alle previsioni contrattuali di cui all'art. 9 che recita "Le attività oggetto del contratto costituiscono servizio pubblico essenziale, che per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato, salvo casi di forza maggiore e/o circostanze speciali e/o cause non imputabili al Soggetto Gestore che impediscano in via temporanea il trattamento dei rifiuti nell'Impianto. In tali casi il Soggetto Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente ai Comuni e ad ogni altro ente conferente i rifiuti le modalità ed i luoghi alternativi di smaltimento previo assenso del Commissario Delegato. Nei casi di manutenzione, di tutto o parte dell'Impianto, i rifiuti verranno smaltiti con ogni onere a carico del Soggetto Gestore, in conformità al D.lgs 22/97, senza modifiche della tariffa di cui all'art. 7."";*
- la nota AGER prot. n. 9780 del 10.10.2022 avente ad oggetto *"Impianto complesso di trattamento RSU e discarica di servizio sito nel Comune di Deliceto – istanza di modifica non sostanziale – conferimento rifiuto EER 191212, FSC prodotta dagli impianti di TMB – chiarimenti"* con cui l'Agenzia ha chiarito che l'istanza di modifica non sostanziale formulata dalla società Biwind Srl, avente ad oggetto il conferimento presso l'impianto di discarica del rifiuto EER 191212 - FSC prodotta dagli impianti di

TMB "è stata sollecitata dall'AGER in quanto il contratto di concessione sottoscritto con gli impianti di produzione di CSS all'art. 9, nel qualificare la gestione dell'impianto come servizio pubblico essenziale che per nessuna ragione potrà essere sospesa o abbandonata, prescrive che "in caso di forza maggiore e/o circostanze speciali e/o a cause non imputabili al soggetto gestore che impediscano in via temporanea il trattamento dei rifiuti, il soggetto gestore è tenuto a comunicare ai Comuni ed ad ogni altro ente conferente le modalità ed i luoghi alternativi di smaltimento previo assenso del Commissario delegato o del soggetto subentrante (AGER)". Orbene nel caso in cui si è verificato tale circostanza il gestore dell'impianto di produzione di CSS ha lamentato una assoluta carenza di disponibilità degli impianti di smaltimento. Tale situazione ha determinato gravissime criticità nella gestione del ciclo del rifiuto indifferenziato con ripercussioni sull'ordinario esercizio dell'attività degli impianti di biostabilizzazione e conseguentemente sui servizi di raccolta rifiuti. Quindi al fine di scongiurare eventuali gravissimi disservizi si è sollecitato il gestore dell'impianto di smaltimento in concessione a formulare istanza per consentire il conferimento della detta frazione merceologica di rifiuto. Si evidenzia altresì che fattispecie prevista dal citato articolo 9 del contratto di concessione stipulato inter partes deve ritenersi eccezionale rispetto alla ordinaria attività di trattamento prevista dal Piano Regionale dei Rifiuti Urbani e funzionale a scongiurare gravissime criticità nella gestione del servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio che potrebbero determinare eventuali emergenze igienico sanitarie. Alla luce di quanto innanzi esposto nulla osta, ove ricorrano i presupposti prescritti dalla normativa vigente, al riconoscimento della modifica richiesta.";

- la nota AGER prot. 10769 del 11.11.2022 con cui sono state evidenziate, soprattutto nei territori di Bari e Foggia, notevoli criticità nella gestione della frazione secca derivante dal trattamento dei rifiuti indifferenziati, chiedendo in particolare:
 - 1) la valutazione di un'eventuale autorizzazione di ulteriori volumetrie immediatamente disponibili presso siti di smaltimento pubblici per il conferimento della FSC;
 - 2) l'adozione di provvedimenti extra ordinem per derogare a procedure di omologa attivate dalla società Progetto Ambiente Provincia di Foggia per l'avvio di conferimenti FSC presso l'impianto di discarica Italcave.

Ritenuto necessario

- di dover dotare il territorio regionale di impianti pubblici di smaltimento allo scopo autorizzati, che consentano una eccezionale forma di gestione - senza il ricorso all'emanazioni di provvedimenti contingibili ed urgenti ex art. 191 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. - in considerazione delle disposizioni di cui all'art. 179 "Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti" del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed in particolare dei commi 2 e 3 che recitano "2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica. 3. Con riferimento a flussi di rifiuti specifici è consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorità di cui al comma 1 qualora ciò sia previsto nella pianificazione nazionale e regionale e consentito dall'autorità che rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse."
- di dover integrare il PRGRU approvato con Deliberazione n. 68 del 14 dicembre 2021 (BURP n. 162 del 28 dicembre 2021) prevedendo la possibilità di autorizzare gli impianti pubblici di discarica presenti sul territorio regionale allo smaltimento di rifiuti aventi EER 191212, derivante dal ciclo di trattamento meccanico biologico regionale e conferito dai Gestori degli impianti di produzione di CSS, in applicazione delle previsioni dell'art. 179 c. 1, 2 e 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii al fine di consentire

ad AGER anche di autorizzare “flussi di rifiuti specifici” (quali la FSC) allo smaltimento, esclusivamente al fine di scongiurare gravissime criticità nella gestione del servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio che potrebbero determinare emergenze igienico sanitarie e ambientali.;

- di limitare il ricorso allo smaltimento di FSC EER 191212, derivante dal trattamento meccanico biologico dei rifiuti indifferenziati, presso gli impianti pubblici di discarica, ad un quantitativo così definito:
 - in caso di impianti pubblici di discarica “minimi”, il 15% dei quantitativi previsti dalla programmazione annuale contenuta nel provvedimento di individuazione degli impianti “minimi”;
 - in caso di altri impianti pubblici di discarica, il 15% della volumetria disponibile, ovvero da autorizzare.

Viste inoltre:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1466 del 15 settembre 2021, recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “*Agenda di Genere*”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 302 del 07/03/2022, recante “*Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio*”.

Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone alla Giunta di adottare conseguente atto deliberativo.

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 s.m.i., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.”

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del 07/03/2022.

L’impatto di genere stimato è

- Diretto
 Indiretto
 Neutro

Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118/2001 e smi e della L.R. n. 28/01 e smi

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L’Assessora all’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettere f) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7, propone alla Giunta regionale:

1. di fare propria la relazione dell’Assessora relatrice che qui si intende integralmente riportata;
2. di dover integrare il PRGRU approvato con Deliberazione n. 68 del 14 dicembre 2021 (BURP n. 162 del 28 dicembre 2021) prevedendo la possibilità di autorizzare gli impianti pubblici di discarica presenti sul territorio regionale allo smaltimento di rifiuti aventi EER 191212, derivante dal ciclo di trattamento

meccanico biologico regionale e conferito dai Gestori degli impianti di produzione di CSS, in applicazione delle previsioni dell'art. 179 c. 1, 2 e 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii e delle disposizioni del comma 4-bis dell'art. 5 del d.lgs. 36/2003 e smi;

3. di limitare il ricorso allo smaltimento di FSC EER 191212, derivante dal trattamento meccanico biologico dei rifiuti indifferenziati, presso gli impianti pubblici di discarica, ad un quantitativo così definito:
 - o in caso di impianti pubblici di discarica "minimi", il 15% dei quantitativi previsti dalla programmazione annuale contenuta nel provvedimento di individuazione degli impianti "minimi";
 - o in caso di altri impianti pubblici di discarica, il 15% della volumetria disponibile, ovvero da autorizzare.
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale della Regione Puglia;
5. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, ad AGER, alla Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, ad ARPA Puglia, ad ANCI Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dallo stesso predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario

Dott.ssa Giovanna Addati

Il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche

Dott.ssa Antonietta Riccio

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di Delibera ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del D.P.G.R. n. 22/2021.

Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Ing. Paolo Francesco Garofoli

L'Assessora all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative

Avv. Anna Grazia Maraschio

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessora all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative;

vista la sottoscrizione posta in calce alla proposta di deliberazione;

a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di fare propria la relazione dell'Assessora relatrice che qui si intende integralmente riportata;

2. di dover integrare il PRGRU approvato con Deliberazione n. 68 del 14 dicembre 2021 (BURP n. 162 del 28 dicembre 2021) prevedendo la possibilità di autorizzare gli impianti pubblici di discarica presenti sul territorio regionale allo smaltimento di rifiuti aventi EER 191212, derivante dal ciclo di trattamento meccanico biologico regionale e conferito dai Gestori degli impianti di produzione di CSS, in applicazione delle previsioni dell'art. 179 c. 1, 2 e 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii e delle disposizioni del comma 4-bis dell'art. 5 del d.lgs. 36/2003 e smi;
3. di limitare il ricorso allo smaltimento di FSC EER 191212, derivante dal trattamento meccanico biologico dei rifiuti indifferenziati, presso gli impianti pubblici di discarica, ad un quantitativo così definito:
 - o in caso di impianti pubblici di discarica "minimi", il 15% dei quantitativi previsti dalla programmazione annuale contenuta nel provvedimento di individuazione degli impianti "minimi";
 - o in caso di altri impianti pubblici di discarica, il 15% della volumetria disponibile, ovvero da autorizzare.
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale della Regione Puglia;
5. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, ad AGER, alla Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, ad ARPA Puglia, ad ANCI Puglia.

Il Segretario della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO